

STATUTO

ART. 1 Denominazione e Sede

E' costituita con sede sociale e legale a Castello di Godego (TV) in Via Papa Sarto 4/B l'Associazione denominata "CUNA", disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile.

ART. 2 Scopi

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro, è priva di discriminazioni di carattere religioso o di razza.

Le finalità che si prefigge l'Associazione si identificano all'interno delle seguenti aree tematiche:

1. Essere un punto di riferimento per la salute delle donne nelle diverse fasi del loro divenire sociale, recuperando il sapere femminile antico e moderno (trattando temi legati all'adolescenza, alla gravidanza, alla contraccezione, alla menopausa..);
2. Costituire un punto di riferimento sociale e culturale che permetta alla coppia di vivere in modo più consapevole gravidanza, parto e primi anni di vita del bambino attraverso momenti di confronto fra pari o con l'aiuto di esperti;
3. Sostenere la diffusione di una pratica ostetrica che rispetti l'individualità e la fisiologia di gravidanza, parto, puerperio;
4. Diffondere la visione della maternità come un evento fisiologico, biologico ma anche culturale affinché i futuri genitori vivano questo periodo in modo più informato e quindi più libero, attivo e gratificante;
5. Formare un centro di documentazione che raccolga pubblicazioni e letteratura che rappresenti un punto di riferimento per una nuova cultura rispetto a gravidanza, parto e puerperio;
6. Favorire una paternità più consapevole e partecipativa e informare mamma e papà relativamente ai propri diritti;
7. Creare uno spazio dinamico a sostegno della famiglia dove si possa condividere i valori quali la solidarietà, la disponibilità, il mutuo aiuto;
8. Favorire le iniziative che possono nascere da tali incontri (attività ricreative, aggiornamento psicopedagogico per genitori..);
9. Creare momenti di socializzazione e gioco tra i bambini anche allo scopo di facilitare la partecipazione dei genitori alle attività dell'Associazione;
10. Costituire corsi di formazione aperti a operatori del settore materno-infantile;
11. Organizzare gruppi di acquisto di prodotti per la cura del bambino e della persona, in modo tale da renderli più accessibili dal punto di vista economico e reperibili sul mercato (a titolo esplicativo: gruppi di acquisto per fasce porta-bambino, cuscini per l'allattamento, pannolini lavabili, coppette mestruali e assorbenti lavabili, prodotti biologici...);
12. Attivare iniziative per promuovere l'interculturalità con l'aiuto di associazioni o enti locali;

13. Promuovere ogni altra attività conforme alle finalità istituzionali allo scopo di consentire la realizzazione delle stesse.

ART. 3 Professionisti

Nel raggiungimento di tali finalità l'Associazione può avvalersi di liberi professionisti o di altri operatori e professionalità anche facenti parte dell'Associazione stessa.

ART. 4 Attività

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti tipologie di attività:

- Attività di incontro e confronto tra pari per favorire il mutuo aiuto
- Attività culturali: seminari, dibattiti, serate divulgative
- Attività creative e di svago (a puro titolo esplicativo: attività manuali, letture animate, pic-nic, passeggiate in famiglia..)
- Attività informative ed educative legate alla genitorialità dalla gravidanza alla crescita dei figli
- Attività formative teorico-pratiche per studenti e professionisti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà: contrarre mutui, rilasciare fidejussioni, ottenere contributi pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a bandi in capofila o come partneriato con altre associazioni, accettare lasciti, donazioni sia mobiliari che immobiliari e finanziarie e svolgere attività di fund raising, accettare tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali siano esse direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

ART. 5 Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci. Tutti i componenti sono ammessi a tempo indeterminato essendo esclusa ogni previsione di socio temporaneo o aderente all'associazione solo a tempo limitato.

ART. 6 Ammissione a socio

1. Il numero degli Associati è illimitato. Potranno aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda all'Associazione compilando il modulo di adesione in ogni sua parte. L'ammissione è subordinata al raccoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. In caso di richiesta da parte di minorenni la domanda dovrà essere controfirmata da un genitore o chi ne fa le veci.

2. I soci si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Soci Fondatori: sono quelli risultanti dall'atto costitutivo; hanno diritto al voto.

Soci Ordinari: sono coloro che facciano domanda, che dovrà essere all'unanimità accettata o respinta dal Consiglio Direttivo, accettando senza riserve il presente

Statuto, le deliberazioni legalmente prese dal Consiglio Direttivo, il regolamento che da questo sarà emanato e che effettuino il versamento della quota sociale annuale.

ART. 7 Diritti e doveri dei Soci

- La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e di usufruire dei beni sociali nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- I Soci sono tenuti al possesso della tessera sociale, all'osservanza dello statuto, di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Sono anche tenuti a partecipare alla vita dell'Associazione informandosi presso la sede di eventuali riunioni o nuove iniziative.

I soci iscritti partecipano di diritto alla vita dell'associazione e non sussistono limitazioni all'esercizio dei relativi diritti. I Soci ordinari e i fondatori tutti hanno diritto al voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci. Essi, in particolare, possono esercitare tale diritto per l'approvazione per la modifica dello statuto nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Parimenti gli stessi possono essere eletti a tutte le cariche associative previste senza limitazione alcuna.

I soci minori di anni diciotto non possono ricoprire cariche sociali. Ogni avente diritto può esprimere un solo voto. La quota associativa è personale e non può essere trasferita a terzi. La stessa non potrà mai essere in alcun modo rivalutata.

ART. 8 Recessione/ decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- Dimissione volontaria;
- Mancato rinnovo dell'iscrizione annuale;
- Morosità protrattasi per più di 15 giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo

Ciò può avvenire in caso di non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto, di regolamenti interni o deliberazioni degli organi sociali o in caso abbia arrecato danni morali o materiali all'Associazione. Il socio radiato non potrà più essere ammesso.

Il Socio che receda non può chiedere il contributo versato a qualsiasi titolo, ne' ha alcun diritto sul Patrimonio Sociale.

ART. 9 Organi

Gli organi sociali sono:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Assemblea dei Soci

ART.10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' eletto dai Soci Fondatori ed e' composto da un minimo di tre membri eletti dall'assemblea, tra i quali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili dall'Assemblea.

ART. 11 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' competente su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha i più ampi poteri, tranne quelli esclusi per legge o quelli riservati all'assemblea dei soci dal presente statuto. Emanava i regolamenti relativi alle varie attività dell'Associazione, decide sull'ammissione dei Soci, nomina il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzione di Tesoriere; vigila sull'osservanza dello Statuto Sociale, emana disposizioni per il buon andamento dell'Associazione, adotta provvedimenti disciplinari, stabilisce le spese nei limiti del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea e delibera su tutte le questioni di sua competenza secondo quanto è stabilito dal presente Statuto.

ART. 12 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed agisce nell'interesse di essa. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, egli può delegare di volta in volta uno o più componenti del Consiglio Direttivo al compimento di singoli atti di sua competenza. La carica di Presidente ha durata biennale, si può perdere per dimissioni o per delibera unanime del Consiglio Direttivo. Il primo Presidente e' nominato nell'atto costitutivo.

ART. 13 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 14 Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART.15 Assemblea dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci e' il massimo organo deliberativo ed è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative. Può essere ordinaria e straordinaria.

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci e' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo, o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano per l'approvazione del rendiconto annuale.

Verrà approvato il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e il bilancio preventivo per il futuro esercizio sociale; inoltre verrà fatta relazione circa l'attività svolta e quella in programma per il futuro anno.

2. L' Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento per deliberare sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori:

- su iniziativa del Presidente dell'Associazione
- Per delibera del Consiglio Direttivo

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve essere fatta mediante avviso firmato dal Presidente con invito a tutti i Soci fondatori ed ordinari mediante e-mail e affissione di un avviso nella bacheca della sede legale almeno 10 giorni antecedenti la data di convocazione.

Devono essere presenti indicazioni di giorno, luogo e ora oltre che l'elenco delle materie da trattare. L' Assemblea e' presieduta dal Presidente che chiama a fungere da Segretario uno dei Soci.

Nell'impossibilita' di intervenire a presiedere l' Assemblea, il Presidente deleghera' per iscritto a sostituirlo un membro del Consiglio Direttivo.

L' Assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto oppure in seconda convocazione, che avverrà nei termini stabiliti dall' avviso, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e vincolano tutti i Soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

I Soci con diritto di voto possono essere rappresentati da un altro Socio a mezzo di delega scritta. Non è consentito rappresentare più di un assente. Di ogni riunione dell'Assemblea generale dei Soci viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà conservato nella sede legale in modo che i Soci possano prenderne visione in caso di necessità.

ART. 16 Risorse economiche

Le entrate dell' Associazione sono costituite:

- Delle quote sociali annuali e dai contributi volontari;
- Da eventuali contributi speciali dei Soci destinati alla realizzazione di determinate iniziative approvate dal Consiglio Direttivo;
- Da eventuali contributi concessi da Enti Pubblici e Privati e dall'attività di fund raising;
- Da rimborsi derivanti da convenzioni
- Da elargizioni straordinarie, lasciti testamentari e donazioni;
- Da quanto potrà essere corrisposto dai vari utilizzatori, per i servizi previsti;
- Da entrate derivanti da attività commerciali e produttive occasionali

- Dall'utile derivante da attività e manifestazioni organizzate o alle quali essa partecipa;
- Da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutti i fondi dovranno essere destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed allo svolgimento della sua attività. Il patrimonio dell'Associazione consiste nei fondi sopra previsti, nelle opere ed attrezzature con tali fondi realizzate ed acquistate ed in genere in tutti i beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma siano divenuti di proprietà e disponibilità dell'Associazione.

ART. 17 Bilancio e rendiconto economico e finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Tale rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque abbia motivo d'interesse alla consultazione. I rendiconti regolarmente approvati devono essere conservati.

ART. 18 Caratteristiche dell'Associazione

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati.

ART.19 Modifiche dello Statuto

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea Straordinaria dei Soci e solo se posta all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 20 Scioglimento

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.

La deliberazione di scioglimento sarà valida con almeno due terzi dei voti favorevoli dei soci aventi diritto al voto.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione, sentito l'organismo di controllo preposto, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.

Il Presidente

Il Segretario